

Dott. Rag. Paolo Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore legale | Fondatore

Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore legale | Senior partner

Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza | Senior partner

Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro | Senior partner

Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro | Senior partner

Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro | Collaboratore

Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro | Collaboratore

Circolare n. 014 – 16 Febbraio 2022

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori importanti indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➤ **OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI ETÀ DAL 15 FEBBRAIO 2022: IMPLEMENTATA LA PROCEDURA INPS “GREENPASS50+” PER I CONTROLLI**

A decorrere dal 15 Febbraio 2022, come anticipato da precedenti circolari di Studio ([circolare n. 012/2022](#)), tutti i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni di età, a prescindere dalla tipologia di impiego (pubblico o privato) o dall'appartenenza a categorie professionali, al fine dell'accesso ai luoghi di lavoro, dovranno necessariamente essere in possesso e saranno tenuti ad esibire regolare “Green Pass Rafforzato/Super Green Pass”.

La verifica da parte del datore di lavoro e/o dei suoi incaricati dovrà essere effettuata attraverso le consuete modalità, ovvero:

1. App Ministeriale “VerificaC19”, selezionando nel menù “Tipologia verifica” la scelta “Rafforzata”;

2. Servizio telematico “GreenPass50+” presente all'interno del portale internet INPS ([il servizio consente di effettuare la verifica online e a distanza, senza dover ricorrere all'utilizzo dell'App](#)).

Proprio dal 15 Febbraio 2022, il servizio “Greenpass50+” tiene conto dell'età nella verifica del green pass. Quindi, come precisato nel messaggio INPS n. 721/2022, il sistema fornirà l'esito, positivo o negativo, anche in funzione dell'età: di conseguenza per i soggetti con almeno 50 anni di

età verrà controllata la validità di un Green Pass da vaccinazione o da guarigione, mentre per gli under50 la certificazione potrà anche essere stata emessa a seguito di tampone negativo.

Il servizio di controllo Greenpass50+ attivabile collegandosi al portale internet dell'INPS è stato introdotto in Ottobre in favore dei datori di lavoro con più di 50 addetti, sia privati che pubblici e consente di controllare il possesso di una certificazione verde valida quotidianamente e in modo massivo, tramite i codici fiscali dei dipendenti. In seguito, il sistema è stato implementato al fine di consentire anche la verifica dell'obbligo vaccinale, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, per le categorie di lavoratori a cui si applica tale disposizione.

➤ Si ricorda alle aziende che lo Studio rimane a disposizione per procedere all'accreditamento delle stesse all'interno del portale telematico INPS, affinché possano utilizzare il servizio in completa autonomia.

➤ **AMMORTIZZATORI SOCIALI 2022: ITER AMMINISTRATIVO DA SEGUIRE PER AVANZARE LE ISTANZE**

Come da precedente circolare di Studio ([circolare n. 011/2022](#)), alla luce del termine degli ammortizzatori sociali emergenziali con causale COVID-19 ed alla riattivazione delle integrazioni salariali ordinarie per l'anno 2022, si ricorda alle aziende interessate ad attivare qualsiasi tipo di integrazione salariale che, pur restando in attesa di importanti indicazioni di prassi ad oggi ancora mancanti, la recente riforma operata dalla Legge n. 234/2021 non ha in alcun modo derogato alle procedure amministrative richieste al fine di poter accedere legittimamente all'ammortizzatore sociale.

In particolare, per poter richiedere l'intervento delle integrazioni salariali, occorre inviare una comunicazione preventiva alle rappresentanze interne dei sindacati (RSA/RSU), ove esistenti, ed alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indicando le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile ed il numero dei lavoratori interessati. Su richiesta di una delle parti, ne seguirà l'esame congiunto.

N.B. La comunicazione dovrà essere inviata con 25 giorni dalla data della sospensione dell'attività lavorativa, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. La comunicazione preventiva, in sostanza, priva della possibilità di richiedere trattamenti da una data già trascorsa, non potendo di fatto retrocedere con le richieste di sospensione.

In base a quanto precisato, si invitano quindi le aziende interessate a contattare prontamente lo Studio al fine di predisporre gli adempimenti tenendo conto delle tempistiche imposte dalla normativa.

➤ **PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 FINO AL 28 FEBBRAIO 2022**

Si comunica che validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 già emesse e di nuova emissione, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è stata attualmente prorogata sino al 28 Febbraio 2022.

➤ **MINISTERO DELLA SALUTE: LE PATOLOGIE CHE DETERMINANO L'OBBLIGO AL LAVORO AGILE**

Il Ministero della Salute ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Decreto Interministeriale del 3 Febbraio 2022, con il quale sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 Febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

Queste le patologie che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore:

Indipendentemente dallo stato vaccinale:

- pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
 - trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
 - trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
 - attesa di trapianto d'organo;
 - terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T);
 - patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
 - immunodeficienze primitive;

- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico;
 - dialisi e insufficienza renale cronica grave;
 - pregressa splenectomia;
 - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/ μ l o sulla base di giudizio;
- pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
 - cardiopatia ischemica;
 - fibrillazione atriale;
 - scompenso cardiaco;
 - ictus;
 - diabete mellito;
 - bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
 - epatite cronica;
 - obesità.

La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

- età superiore a 60 anni;
- condizioni di cui all'Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n. 45886 dell'8 Ottobre 2021.

➤ **AGEVOLAZIONI UNDER 36, DONNE SVANTAGGIATE E DECONTRIBUZIONE SUD PROROGATE ATTUALMENTE FINO AL 30 GIUGNO 2022**

L'INPS, con il messaggio n. 403 del 26 Gennaio 2022, comunica che la Commissione Europea, in data 11 Gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l'applicabilità delle agevolazioni "Under 36", "Donne svantaggiate" e "Decontribuzione sud", previsti dalla Legge 30 Dicembre 2020, n. 178, attualmente sino al 30 Giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani Under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° Gennaio 2022 e il 30 Giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza Giugno 2022. Si ricorda che i primi due sgravi saranno validi, una volta pervenute le successive autorizzazioni comunitarie, fino a Dicembre 2022 mentre la Decontribuzione Sud troverà applicazione fino al 2029.

➤ DECRETO SOSTEGNI-TER: LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. n. 21/2022, il D.L. n. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”), con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese nel periodo pandemico.

Di seguito, si offre un quadro di sintesi dei principali interventi riguardanti la materia lavoro.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, comma 1	<p>Rifinanziamento Fondo attività chiuse</p> <p>Per l’anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito con l’articolo 2, D.L. n. 73/2021, per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 Gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, comma 2, D.L. n. 221/2021.</p>
Articolo 1, commi 2-3	<p>Sospensione versamenti</p> <p>Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 Gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti:</p> <p>a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di Gennaio 2022;</p> <p>b) Iva in scadenza nel mese di Gennaio 2022.</p> <p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 Settembre 2022.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
Articolo 2	<p>Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio</p> <p>Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e dello Sviluppo Economico è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; 2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), T.U.I.R., relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. <p>Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:</p> <p>a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite,</p>

iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO richiamati;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere già in difficoltà al 31 Dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. n. 231/2001.

Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000.

Con provvedimento Ministero dell’Interno e dello Sviluppo Economico, saranno individuati:

- termini e modalità di invio della domanda;
- indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura;
- necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Le risorse finanziarie del Fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dell’Interno e dello Sviluppo Economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.

	<p>Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 4	<p>Esonero contributivo turismo</p> <p>Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 7, D.L. 104/2020, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il medesimo esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.</p>
Articolo 7	<p>Esonero contribuzione aggiuntiva per integrazioni salariali</p> <p>I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'elenco sotto riportato (contenuto nell'Allegato I, D.L. m. 4/2022), che, dal 1° Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022 sospendono o riducono l'attività lavorativa con intervento degli ammortizzatori sociali, sono esonerati dal pagamento della contribuzione aggiuntiva di cui agli articoli 5 (CIGO e CIGS) e 29, comma 8 (FIS), D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Codici ATECO</p> <p>Turismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20) - Agenzie e <i>tour operator</i> (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) <p>Ristorazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ristorazione - Ristorazione su treni e navi (codici ATECO 56.10.5) - Catering per eventi, <i>banqueting</i> (codici ATECO 56.21.0) - Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29) - Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30) - Ristorazione con somministrazione (56.10.1) <p>Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)</p> <p>Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)</p> <p>Attività ricreative</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discoteche, sale da ballo, <i>night club</i> e simili (codici ATECO 93.29.1) - Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3) - Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9) <p>Altre attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09) - Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30) - Gestioni di funicolari, <i>ski-lift</i> e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito

	<p>urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)</p> <ul style="list-style-type: none">- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)- Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ATECO 52.22.09)- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ATECO 52.23.00)- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ATECO 59.13.00)- Attività di proiezione cinematografica. (codici ATECO 59.14.00)- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ATECO 96.09.05)
Articolo 9, comma 2	<p>Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo</p> <p>Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo, istituito con l'articolo 10, comma 3, D.L. n. 73/2021, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di <i>test</i> di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.</p>

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito anche mediante la programmazione di un eventuale appuntamento attraverso cui approfondire ogni tematica relativa all'argomento.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie